



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 36 2012

affronteremo oggi il seguente argomento:

- Lavoro intermittente: chiarimenti dell'ultima ora dal Ministero

In sintesi

Il Ministero del Lavoro con la nota del **9 agosto 2012**, fornisce le **NUOVE modalità** operative per la **comunicazione preventiva obbligatoria** da effettuare per i lavoratori a chiamata. Le modalità indicate sono applicabili a partire dalle scadenze indicate. Si prega di prestare particolare attenzione perché **la modalità via FAX è operativa dal 13 agosto 2012**.

Come noto, la Legge n. 92/2012 ha introdotto un nuovo **adempimento obbligatorio** in capo ai datori di lavoro che impiegano lavoratori con contratto di lavoro intermittente, finalizzato a *"scongiurare possibili fenomeni distorsivi nell'utilizzo dell'istituto"*.

Più precisamente, il datore di lavoro che intende usufruire di prestazioni di lavoro intermittente deve inviare, alla **DTL** competente, una **comunicazione** contenente l'indicazione della **durata della prestazione**,

- **"prima dell'inizio della prestazione lavorativa"**, ovvero
- **prima di "un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni"**,

mediante **sms, fax, posta elettronica** o altre modalità di comunicazione individuate dal Ministero del Lavoro.

Visto il numero di campi da comunicare, la Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, in collaborazione con la Direzione generale per l'attività ispettiva, ha definito una serie di **modalità** finalizzate a semplificare l'obbligo di comunicazione ed a consentire alle DTL una verifica più semplice sulla correttezza degli adempimenti.

TEMPI E MODALITÀ

L'adempimento degli obblighi di comunicazione deve avvenire secondo una delle seguenti modalità tecniche, che saranno messe a disposizione dei datori di lavoro progressivamente:

- **FAX**: a partire dal **13 agosto 2012**;
- **SMS**: a partire dal **17 agosto 2012**;
- **E-MAIL**: a partire dal **17 agosto 2012**
- **ON LINE**: a partire dal **1° ottobre 2012**.

Il Ministero non chiarisce se le comunicazioni già inoltrate per periodi di lavoro successivi al 13/08/2012 siano valide. Si ritiene che tali comunicazione siano valide e non debbano essere ripetute.

FAX

Nel caso in cui il datore di lavoro decida di inviare un fax al numero **848800131**, dovrà provvedere a scaricare l'apposito **modello (vedi allegato)** disponibile agli indirizzi www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it, e compilarlo in ogni sua parte.

Preme evidenziare che la Nota del Ministero contiene un refuso. Infatti, inizialmente viene indicato il numero di fax 848800131 e successivamente viene riportato il numero 800196196. Si ritiene che il numero corretto sia **848800131**.

L'utilizzo di questa modalità è consentito per comunicare **esclusivamente** la chiamata riguardante **un solo lavoratore**.

Sarà cura del datore di lavoro conservare il rapporto di consegna del proprio sistema fax, quale ricevuta dell'avvenuta comunicazione.

Si precisa che il *codice comunicazione di riferimento* è contenuto nella comunicazione obbligatoria mod. UNILAV che vi è stata inviata in occasione dell'assunzione (prima facciata in alto a destra).

SMS

In caso di invio di SMS al numero **339-9942256**, è previsto che lo stesso messaggio debba contenere i seguenti dati:

- **indirizzo e-mail del datore** di lavoro;
- **codice di comunicazione della CO**, con l'indicazione del codice della comunicazione/i obbligatoria/i corrispondente al lavoratore/i per il quale si sta effettuando la chiamata.

Il recupero di tale codice è possibile tramite la **ricevuta**, che è rilasciata dai **servizi** informatici regionali al termine dell'invio del modello **UniLav**.

Soltanto nel caso di attivazione del rapporto lavorativo precedentemente al 1° marzo 2008 tale informazione non dovrà essere fornita;

- **codice fiscale del datore** di lavoro (nel caso di rapporto di lavoro attivato prima del 1° marzo 2008);
- **codice fiscale del/i lavoratore/i** che effettuerà la prestazione oggetto della chiamata (nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 1° marzo 2008).

Con un **singolo SMS** potranno essere comunicati fino ad un **massimo di tre lavoratori** per il **medesimo periodo di chiamata**;

- **data di inizio e data fine della prestazione**; tali **informazioni** possono essere fornite in **modalità multipla**, ovvero possono essere comunicati **più periodi di lavoro**.

Nel caso di chiamata di un lavoratore per un **singolo giorno** è sufficiente l'inserimento della **data di inizio** della prestazione. Qualora si voglia comunicare, per lo stesso lavoratore, **diverse singole giornate** (ad esempio tutti i sabati del mese) le date della prestazione vanno separate da un asterisco (*).

La Nota del Ministero puntualizza anche le seguenti istruzioni tecniche:

- i **dati** della comunicazione vanno **digitati senza spazi e senza ulteriori caratteri**;
- i **campi** vanno sempre **separati** da una **virgola** ad eccezione del campo **CF Datore di lavoro o Codice comunicazione**, che va separato da un **punto**;
- il formato della data è "**gg-mm-aaaa**";
- le date "singole" in cui si effettua la chiamata periodicamente (ad esempio tutti i sabati del mese) vanno separate da un asterisco.

Il Ministero riporta i seguenti esempi di SMS.

Esempi

(in corsivo i dati da inserire nell'SMS)

1) Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è

instaurato dal 1° marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri). gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

paolorossi@societa.it,0805812300000001.01-09-2012,04-09-2012

2) Comunicazione di chiamata che riguarda più lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo periodo, il cui rapporto di lavoro si è instaurato dal 1° marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice/i comunicazione (16 caratteri). CF

lavoratore/i (16 caratteri per ciascun lavoratore per un max di tre lavoratori), gg-mmaaaa (data di inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri).

In questo caso bisogna inserire tanti codici di comunicazione quanti sono i lavoratori di riferimento

paolorossi@societa.it,0805812300000001.0805812300000002.RSSPLA50A01H501N,B
NCPLA60A01H501V,01-09-2012,04-09-2012

3) Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato prima del 1° marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore

(16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012

4) Comunicazione di chiamata che riguarda più lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo periodo, il cui rapporto di lavoro si è instaurato prima del 1° marzo 2008

Indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore/i

(16 caratteri per ciascun lavoratore per un max di tre lavoratori), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,BNCPLA60A01H501V,01-09-2012,04-09-2012

5) Comunicazione di chiamata che riguarda più periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato prima del 1° marzo 2008

Indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore

(16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max)

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012

paolorossi@societa.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012*08-09-2012*15-

09-2012*22-09-2012 (in caso di comunicazione riguardante più chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati del mese)

6) Comunicazione di chiamata che riguarda più periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è instaurato dal 1° marzo 2008

indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri). CF datore di

lavoro (16 caratteri). CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max), gg-mm-aaaa

(data fine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max)

paolorossi@societa.it,0805812300000001.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012

paolorossi@societa.it,08058123000000011.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012*08-09-

2012*15-09-2012*22-09-2012 (in caso di comunicazione riguardante più chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati del mese).

MAIL

Nel caso in cui il datore decida di inviare una mail all'indirizzo

intermittenti@lavoro.gov.it, dovrà scaricare l'apposito **modello**, disponibile all'indirizzo www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it, e compilarlo in ogni sua parte.

Una volta compilato, tale modello dovrà essere:

- **allegato ad una mail** avente ad oggetto *Comunicazione chiamata lavoro intermittente*;

- inviato all'indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it; non appena ricevuta la mail, il sistema invierà un messaggio di conferma di avvenuta ricezione.

Con un **singolo modello** possono essere comunicati fino ad un massimo di **sei lavoratori** per il medesimo periodo di chiamata ovvero, per **un lavoratore**, fino ad un **massimo di dieci periodi**.

INVIO MODULO ON LINE

Il Ministero precisa che **successivamente** renderà disponibile un ulteriore modalità di comunicazione che prevede la compilazione di un modulo on line, collocata sul **portale cliclavoro** (www.cliclavoro.gov.it), con accesso consentito agli **utenti registrati**.

Anche per questa forma di comunicazione sarà rilasciata dal sistema una **ricevuta** di avvenuta comunicazione, che il datore potrà stampare e conservare.

In seguito tale applicazione potrà essere utilizzata mediante gli strumenti mobile (iphone, Ipad, android) per consentire al datore di lavoro di effettuare l'adempimento anche fuori dalla sede dell'ufficio.

CHIAMATA DEL LAVORO INTERMITTENTE E UNILAV

La comunicazione preventiva per il lavoro intermittente rientra nel sistema delle comunicazioni obbligatorie, a **completamento** delle **informazioni** del rapporto lavorativo comunicato tramite **UNILAV** e messo a disposizione delle Regioni e delle DTL.

Di conseguenza tali comunicazioni saranno rese disponibili ai servizi informatici regionali e degli altri enti interessati; l'avvio di tali attività è previsto per il prossimo mese di **settembre 2012**.

Quindi, anche le **direzioni territoriali** potranno disporre di tali informazioni nel **database**, già a disposizione degli ispettori, nel quale sono raccolte tutte le comunicazioni obbligatorie. In tal modo sarà possibile compiere le ricerche per codice fiscale del lavoratore e/o del datore di lavoro interessati dalla chiamata.

A decorrere dalla **seconda settimana di settembre 2012** è prevista l'attivazione di un sistema per consentire i **controlli di congruità** e l'**assegnazione automatica** della **data** della **comunicazione**, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dal datore di lavoro all'atto della comunicazione, di una **ricevuta** contenente l'**esito** dell'adempimento, segnalando eventuali **incongruenze**.

PRECISAZIONI

In conclusione, la Nota ministeriale sottolinea che gli strumenti sopra descritti sono avviati, con i tempi e le modalità sopra riportate in maniera **sperimentale**, al fine di permettere ai datori di lavoro interessati l'effettuazione delle comunicazioni dovute e all'amministrazione la verifica della loro efficacia.

In tal modo sarà possibile un **adeguamento progressivo** (ivi comprese le **modalità** per effettuare **rettifiche e annullamenti** e per disporre le ricevute di avvenuta comunicazione) e gli organismi interessati saranno informati di eventuali ulteriori semplificazioni.

Il Ministero sottolinea che, a partire **dal 13 agosto 2012**, ai fini dell'adempimento della **comunicazione** relativa alla "chiamata" del lavoro intermittente, i datori di lavoro

- devono utilizzare **soltanto le modalità ed i recapiti indicati** nella Nota in esame e
- **non inviare più alcuna mail** agli **indirizzi di posta certificata** delle **DTL**, come indicato nella Circolare n. 18/2012.

Con l'occasione si riepiloga la normativa attualmente applicabile ai lavoratori intermittente.

Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è possibile ora, **alternativamente**, nei seguenti casi:

- se ricorre il **requisito soggettivo** dell'**età del lavoratore** (soggetti con **più di 55 anni** di età, oppure soggetti con **meno di 24 anni** di età, fermo restando, in tale ultimo caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il giorno antecedente il compimento del

25° anno di età);

- per le **attività/mansioni** individuate dalla **contrattazione collettiva (requisito oggettivo)**, fermo restando che, nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva, le occupazioni individuate dal DM 23 ottobre 2004 (cioè le attività indicate nell'Allegato al RD n. 2657/1923), consentono la stipula del contratto di lavoro intermittente;
- per le **attività lavorative** svolte durante i "**periodi predeterminati**" che dovranno essere individuati dalla **contrattazione collettiva** (non essendo più in vigore l'articolo 37 del D.Lgs n. 276/2003 che individuava i periodi del fine settimana, delle ferie estive, delle vacanze natalizie o pasquali).

Modifiche o annullamento della comunicazione

Il Ministero precisa che, qualora il **lavoratore non si presenti al lavoro** in una giornata indicata nella comunicazione preventiva, il datore di lavoro, **entro le 48 ore successive** al giorno in cui la prestazione doveva essere resa, può provvedere ad inviare una **comunicazione di rettifica**, annullando così la precedente (e fornendo quindi un termine più ampio rispetto all'indicazione fornita con la precedente circolare).

Il Welfare ribadisce che in mancanza di una comunicazione di modifica o annullamento della comunicazione precedentemente inoltrata, come precisato con la Circolare n. 18/2012, "**è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva**".

DIVIETO DI RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE

La Legge n. 92/2012 **non modifica** le **ipotesi** in cui è **vietato il ricorso al lavoro intermittente**, che pertanto sono **confermate totalmente**. Si ricordano i casi:

- sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di **sciopero**;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24, Legge n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle **stesse mansioni** cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- **da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi**, ai sensi dell'art. 29, comma 3, D.Lgs n. 81/2008.

In merito all'ultimo punto, il Ministero precisa che, ai fini dell'attivazione di contratti di lavoro intermittente, è sempre necessario valutare "**l'attualità**" del **DVR** (Documento di Valutazione dei Rischi), la sua **adeguatezza** alle **condizioni strutturali, logistiche e organizzative dell'azienda**, nonché alle problematiche di formazione e informazione proprie dei lavoratori a chiamata.

REGIME TRANSITORIO

In merito al **regime transitorio**, il Ministero pone un **chiarimento fondamentale** per la gestione dei rapporti di lavoro derivanti da contratti di lavoro intermittente stipulati prima del 18 luglio 2012, che a tale data sono divenuti incompatibili con il disposto normativo.

Si precisa infatti che:

- **tutti i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012**,
- sia in forza ai "**vecchi**" **requisiti soggettivi** (l'**età anagrafica** del lavoratore),
- che sulla base dei "**vecchi**" **requisiti oggettivi** dei "**periodi predeterminati**",

- potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013 (compreso) secondo le previgenti causali.

10 agosto 2012

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.